SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

687ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,
indi del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-VI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-7

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 9-21

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

DISEGNI DI LEGGE

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge:

(4236) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)***

Stralcio degli articoli 6, commi 3 e 4; 9; 11, comma 1, lettera *e)* ultimi due periodi; 18, comma 7 e 19, commi 1, 2 e 3:

PRESIDENTE 1, 2, 5

Assegnazione 6

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1999 7

ALLEGATO B

GRUPPI PARLAMENTARI

Nuova denominazione di componente . . *Pag.* 9

Variazioni nella composizione 9

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 9

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 9

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 6

Interpellanze 9

Interrogazioni 10

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 21

Ritiro di interrogazioni 21

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 15,43.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento

Stralcio degli articoli 6, commi 3 e 4; 9; 11, comma 1, lettera *e)*, ultimi due periodi; 18, comma 7, e 19, commi 1, 2 e 3, del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. Poiché il parere della 5ª Commissione è giunto alla Presidenza soltanto alle ore 15,02, sospende la seduta fino alle ore 16.

La seduta, sospesa alle ore 15,46, è ripresa alle ore 16.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord: LFPIN; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.

Presidenza del presidente MANCINO

BRIENZA, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, in ordine al disegno di legge finanziaria per il 2000 (Atto Senato 4236). *(v. Resoconto stenografico).*

PRESIDENTE. Tenuto conto di tale parere, il testo del disegno di legge finanziaria per il 2000 presentato dal Governo appare conforme al modello normativo disciplinato dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e relative modificazioni, fatta eccezione per gli articoli 6, commi 3 e 4; 9; 11, comma 1, lettera *e)*, ultimi due periodi; 18, comma 7, e 19, commi 1, 2 e 3. Dispone pertanto lo stralcio delle predette norme, che andranno a costituire autonomi disegni di legge. La Commissione bilancio regolerà gli eventuali effetti finanziari conseguenti allo stralcio.

In analogia con il parere espresso sugli articoli 3, comma 2, e 18, comma 10, la norma contenuta nell'articolo 8 va considerata come sostegno all'economia e conseguentemente collocata nel corso dell'esame di merito.

Infine, in base ai presupposti e alle interpretazioni fornite dalla Commissione bilancio, la Presidenza dichiara che il testo non reca disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I disegni di legge nn. 4236 e 4237 sono deferiti in sede referente alla 5ª Commissione permanente, previ pareri delle Commissioni di merito per le parti di rispettiva competenza.

BRIENZA, *segretario*. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 12 ottobre. *(v. Resoconto stenografico).*

La seduta termina alle ore 16,17.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 15,43)*.
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bertoni, Bo, Bobbio, Borroni, Cecchi Gori, Debenedetti, Del Turco, De Martino Francesco, Di Pietro, Elia, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Lubrano di Ricco, Manzella, Maritati, Martelli, Pasquini, Rocchi, Scivoletto, Taviani, Toia, Wilde.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Conte, per attività dell'Assemblea dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Besostri, Occhipinti e Rescaglio, per attività della Conferenza parlamentare dell'Iniziativa centro europea.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento

Stralcio degli articoli 6, commi 3 e 4; 9; 11, comma 1, lettera *e)*, ultimi due periodi; 18, comma 7, e 19, commi 1, 2 e 3, del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento».

Poiché alla Presidenza le deliberazioni della 5ª Commissione sono pervenute soltanto alle ore 15,02, la Presidenza stessa sta valutando il loro contenuto.

Sospendo, pertanto, la seduta, fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 15,46, è ripresa alle ore 16).

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il senatore segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del nostro Regolamento sul disegno di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» (Atto Senato n. 4236).

BRIENZA, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2000 e per il triennio 2000-2002, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, – sentito il rappresentante del Governo – perviene alle seguenti conclusioni, avvertendo che esse considerano l'organizzazione contabile della manovra quale risulta dagli effetti che il Governo associa alle misure proposte, così come tali effetti sono documentati nei testi governativi.

a) In ordine al profilo dell'ambito contenutistico del disegno di legge finanziaria, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regola-mento, si conclude che il testo presentato dal Governo appare, nel complesso, in linea con le prescrizioni dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, tra cui da ultima la citata legge n. 208 del 1999. Si formula tuttavia parere contrario all'inserimento degli articoli 6 (limitatamente ai commi 3 e 4), 9, 18 (limitatamente al comma 7) in quanto, come si evince dalla stessa relazione tecnica del Governo, ad essi non viene attribuito un effetto finanziario, il che costituisce uno dei requisiti – ai sensi del comma 3, alinea, del citato articolo 11 della legge n. 468 – perché la singola disposizione possa essere contenuta nel disegno di legge finanziaria.

Analogamente, si esprime avviso contrario sull'inserimento degli articoli 8 e 19 (limitatamente ai commi 1, 2 e 3), che si pongono come norme organizzatorie o ordinamentali prive di rilevante contenuto finanziario, fattispecie, questa, vietata dal menzionato comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468; inoltre, l'articolo 8, per la parte che ha effetti sulle grandezze di finanza pubblica, prevede un nuovo onere che non sembra inquadrabile nelle fattispecie di cui al menzionato comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468. Si esprime poi contrarietà sugli ultimi due periodi della lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 11 che introducono un uso parziale (non automatico) di un risparmio, che dunque va calcolato

al netto, laddove la lettera i-*bis)* del già citato comma 3 dell'articolo 1 non fa riferimento ad effetti netti. Con riguardo agli articoli 16 e 20, comma 1 (il quale è volto a consentire la piena attuazione di una precedente manovra) si prende atto dell'impegno del Governo di procedere ad una integrazione della relazione tecnica, che ne attesti gli effetti finanziari. Per quanto riguarda l'articolo 28, si precisa che il suo contenuto costituisce presupposto per l'attuazione dell'articolo 26. L'articolo 37 può considerarsi incluso nell'ambito contenutistico del disegno di legge in quanto, pur non producendo effetti diretti sui saldi, produce un effetto positivo sul debito.

L'articolo 3, comma 2, e l'articolo 18, comma 10, devono essere considerati tra le norme di sostegno dell'economia e collocati nel relativo titolo nel corso dell'esame di merito.

Si precisa che la valutazione positiva sul mantenimento nel disegno di legge degli articoli 18 (comma 11), 19 (commi 11 e 12) e 12 (comma 2) poggia sul presupposto che si tratti di oneri contrattuali, mentre per l'articolo 35 è basata sul presupposto che la lettera i-*ter)* del comma 3 del citato articolo 11 della legge n. 468 venga interpretata nel senso che l'aumento di spesa o la riduzione di entrata finalizzati direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia possono consistere anche in misure di carattere generale rivolte all'aumento del reddito disponibile.

Si fa presente infine che le deroghe alle norme di contabilità previste in varie norme, oltre a risultare funzionali al prodursi degli effetti finanziari addotti, sembrano non violare il divieto previsto nel Regolamento del Senato, articolo 126, comma 3, di modificare norme di contabilità di Stato.

Va infine fatto presente che l'articolo 6 (per i commi diversi dal 3 e 4), pur non essendo quantificato dalla relazione tecnica, non fa registrare riserve in quanto la relazione al disegno di legge conferma l'orientamento legislativo degli ultimi anni nel senso di inquadrare la materia della gestione e dismissione del patrimonio delle Ferrovie dello Stato S.p.a. nell'ambito dell'effetto indiretto connesso ad una riduzione del fabbisogno di tale ente e dunque di minori trasferimenti a carico della finanza pubblica. Infine, l'articolo 36 non sembra in contrasto con il divieto di introdurre norme di tipo localistico o settoriale in quanto il suo contenuto è di mero rifinanziamento di leggi.

b) Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2000 (comma 5 dell'articolo 11, della legge n. 468, modificata), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame (prospetto allegato all'articolo 40, comma 1) siano sostanzialmente conformi a tale disciplina.

In particolare, si osserva che la copertura degli oneri di natura corrente recati dal disegno di legge finanziaria 2000 si caratterizza per un elemento di novità, rappresentato dalla utilizzazione a fini di copertura di una quota del margine di miglioramento del risparmio pubblico previsto per gli esercizi compresi nel triennio 2000-2002, rispetto alle previsioni assestate per l'anno in corso.

In proposito, si rileva che l'utilizzazione di questa fonte di copertura è esplicitamente consentita dall'interpretazione del comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 assunta nelle risoluzioni approvate dai due rami del Parlamento (1989) a conclusione dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria 1990-1992. Peraltro, in passato la concreta configurazione degli effetti delle manovre di bilancio aveva reso inutile, con riferimento al primo anno, l'utilizzazione del miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente come mezzo di copertura degli oneri correnti; per gli anni successivi al primo si era invece ritenuta non opportuna tale utilizzazione in ragione della ridotta rappresentatività del bilancio pluriennale. Va comunque sottolineato che non era emersa una nuova interpretazione che escludesse la possibilità di utilizzare tale margine, in particolare con riferimento al primo anno del bilancio pluriennale.

Si può quindi concludere nel senso che il disegno di legge finanziaria 2000 non determina un peggioramento del risparmio pubblico rispetto alla previsione assestata relativa all'anno in corso, ma utilizza una parte del miglioramento a legislazione vigente.

c) Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul DPEF per il 2000-2003 (articolo 11, comma 6 della legge n. 468, modificata), si rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2000) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale, mentre per i successivi esercizi (2001 e 2002) il disegno di legge finanziaria espone valori contabili superiori a quelli indicati nella risoluzione approvativa del DPEF 2000-2003 e nella Nota di aggiornamento dello stesso DPEF.

In proposito, si sottolinea che tale situazione si è verificata anche in precedenti sessioni di bilancio, in occasione delle quali la Commissione bilancio del Senato ha ritenuto che non si sarebbe verificata, in questo caso, una violazione sostanziale dei vincoli stabiliti dall'articolo 11, comma 6, della legge n. 468 del 1978, modificata, in quanto i saldi proposti dal Governo con riferimento al secondo e al terzo anno del periodo di riferimento vengono a configurarsi come tappe di avvicinamento agli omologhi valori programmatici. È stato sottolineato, altresì, che i valori dei saldi fissati nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo sono comunque da assumere come limite da non peggiorare, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, nel corso della sessione di bilancio presso il Senato.

La risoluzione approvativa del DPEF 2000-2003, come modificato dalla Nota di aggiornamento, conferma del resto questo principio, stabilendo al punto F.10.1) un limite massimo del saldo netto da finanziare inferiore a quello del primo anno, lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici consistenti in un saldo netto da finanziare non superiore a 68.300 miliardi nel 2001 ed a 51.800 miliardi nel 2002.

Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, nonché delle prescrizioni poste nella risoluzione con la quale il

Senato ha approvato il DPEF 2000-2003, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2000-2002, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, oltre naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

I saldi-limite indicati all'articolo 1 della legge finanziaria risultano, invece, ridotti di 204 miliardi per il 2000, 343 miliardi per il 2001 e 443 miliardi per il 2002 per effetto degli accantonamenti di segno negativo inseriti nei fondi speciali (Tabelle A e B) del disegno di legge finanziaria. In proposito, occorre sottolineare che, poiché il disegno di legge finanziaria non individua i provvedimenti sottostanti a tali accantonamenti, né contiene norme a cui siano esplicitamente riconducibili i risparmi di spesa o le maggiori entrate a cui essi sono associati, appare necessario ricondurre il funzionamento del fondo negativo alle modalità previste dalla vigente legislazione contabile per non aumentare di un importo corrispondente agli accantonamenti stessi il limite massimo del saldo netto da finanziare. Al riguardo, il Governo ha precisato che per la parte in conto capitale il relativo presupposto normativo è costituito dal disegno di legge sulle calamità naturali già presentato alle Camere, mentre per la parte corrente ha preannunciato il ricorso ad un provvedimento d'urgenza. Sulla base di tale precisazione, la Commissione ritiene di esprimere parere favorevole su tale aspetto.

d) Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente, al netto del limitato importo relativo agli accantonamenti negativi inseriti nei fondi speciali, risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica nel raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2000. Pertanto, secondo le determinazioni contenute nella risoluzione adottata al termine della discus-sione sul DPEF 2000-2003, la discussione parlamentare dovrebbe garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni, associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute dei documenti governativi.

PRESIDENTE. Tenuto conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2000, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico, in ordine al profilo

dell'ambito contenutistico del disegno di legge finanziaria, che il testo presentato dal Governo è conforme al modello normativo disciplinato dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e relative modificazioni, fatta eccezione per: l'articolo 6, commi 3 e 4; l'articolo 9; l'articolo 11, comma 1, lettera e), ultimi due periodi; l'articolo 18, comma 7; l'articolo 19, commi 1, 2 e 3.

Dispongo pertanto lo stralcio delle predette disposizioni, che andranno a costituire autonomi disegni di legge.

In ogni caso, la 5ª Commissione permanente regolerà gli eventuali effetti finanziari conseguenti allo stralcio.

Restano salve le indicazioni riportate nel parere della Commissione bilancio, che la Presidenza fa proprie.

Per quanto riguarda l'articolo 8, in analogia con il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente per gli articoli 3, comma 2, e 18, comma 10, la norma in esso contenuta va considerata come sostegno all'economia e conseguentemente collocata nel corso dell'esame di merito.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 126, comma 4, del Regolamento, la Presidenza dichiara che il disegno di legge finanziaria non reca disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente, in base ai presupposti e alle interpretazioni fornite dalla Commissione bilancio.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» (disegno di legge n. 4236), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, dell'11ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002» (disegno di legge n. 4237), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, dell'11ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BRIENZA, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di martedì 12 ottobre 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 12 ottobre 1999, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura (4209) *(Relazione orale).*

II. Discussione del documento:

Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari (*Doc.* XXVII, n. 5)

III. Discussione dei disegni di legge:

– Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (4197).

– SEMENZATO. – Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria (4201).

– MANZELLA. – Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva (4207).

– CÒ ed altri. – Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie (4215).

– LA LOGGIA ed altri. – Disciplina dell'informazione elettorale e politica (4225).

La seduta è tolta *(ore 16,17).*

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,45

Allegato B

Gruppi parlamentari, nuova denominazione di componente

Con lettera in data 6 ottobre 1999, il senatore Manfroi ha comunicato che la componente del Gruppo Misto della quale egli fa parte ha assunto la seguente denominazione: «Veneti d'Europa».

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 6 ottobre 1999, il senatore Filograna ha comunicato di aderire al Gruppo Misto, cessando di appartenere al Gruppo Unione Democratici per l'Europa-UdeuR.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MANFREDI. – «Istituzione della guardia nazionale» (4250);

DE ANNA, TONIOLLI e MELUZZI. – «Riconoscimento e disciplina delle metodologie clinico-terapeutiche complementari» (4251).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso, con lettera in data 29 settembre 1999, il testo di tre risoluzioni:

sull'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali (*Doc.* XII, n. 415);

sulla situazione nel Timor orientale (*Doc.* XII, n. 416);

sulla Birmania (*Doc.* XII, n. 417).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro della sanità.* Premesso:

che la gestione dell'Istituto nazionale dei tumori «Fondazione Pascale» è stata affidata a un discusso e presunto *manager*, tale dottor

Alfonso Barbarisi, che nell'arco di due anni ha disattivato la funzionalità della Fondazione Pascale;

che la commissione di inchiesta sul sistema sanitario nazionale aveva redatto una relazione che faceva emergere l'insostenibilità della situazione e offriva indicazioni per affrontarla;

che la gestione Barbarisi si distingueva per i seguenti disservizi e per queste inadeguatezze:

assenza dei bilanci;

rapporto finanziario confuso con la regione Campania;

reparti di degenza e servizi senza guida direttiva (11 primari mancanti su 23 unità operative);

incapacità a sostituire vecchie attrezzature fuori uso con nuove apparecchiature, fondamentali per l'assistenza (è da un anno che è fuori uso l'unico apparecchio per l'esecuzione delle radiografie *standard* del torace), nonchè a gestire contratti di manutenzione per garantire la sicurezza delle procedure di diagnosi e cura: tale la causa delle frequenti sospensioni della radioterapia;

assenza di rendicontazione e conseguente fatturazione delle prestazioni svolte dalla medicina nucleare e da altre unità operative nei confronti di strutture ospedaliere pubbliche regionali con conseguente spreco di risorse umane ed economiche;

«cecità direzionale» degli uffici amministrativi in uno con la paralisi operativa della direzione amministrativa;

che questa sintetica esposizione dei guasti ormai irreparabili ha condotto a profonda delusione molti medici che hanno deciso di lasciare il servizio anticipando la pensione o trasferendosi altrove con conseguente impoverimento operativo e degrado culturale (si veda la chiusura della divisione otorinolaringoiatrica, la riduzione del numero dei ricoveri, la ridotta richiesta di prestazioni ambulatoriali, eccetera),

si chiede di sapere se si intenda persistere nel sostegno fornito fino ad ora alla devastante, sempre a parere dell'interpellante, gestione Barbarisi.

(2-00921)

Interrogazioni

SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI, CUSIMANO, COZZOLINO, BUCCIERO, CURTO, MONTELEONE, DEMASI, FLORINO, PONTONE, RECCIA, CARUSO Antonino, BONATESTA, MANTICA, PEDRIZZI, MEDURI, BORNACIN, CAMPUS. – *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, della sanità, delle politiche agricole e forestali e dei trasporti e della navigazione*. – Premesso:

che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, cosiddetto «decreto Ronchi», prevede per la sua completa applicazione l'emanazione di una lunga serie di decreti da parte dei Ministri in indirizzo;

che, a distanza di oltre due anni e mezzo, più della metà di detti decreti non è stata ancora emanata e in diversi casi neppure predisposta;

che ciò determina serie difficoltà per le regioni, per gli enti locali e per gli operatori del settore, in un campo, quello dei rifiuti, molto delicato dove le violazioni di legge sono frequenti;

che i decreti non ancora predisposti sono i seguenti:

articolo 5, comma 4, norme tecniche per il calcolo su base annua dell'energia utile ottenuta dai rifiuti negli impianti di incenerimento, da emanare entro il 31 dicembre 1998, ancora non predisposto;

articolo 31, comma 2, e articolo 32, norme tecniche per l'autosmaltimento di rifiuti non pericolosi, ancora non predisposti; articolo 33, comma 9, determinazione e modalità, condizioni e misure degli incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative per l'utilizzo dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, da emanare entro il 1º maggio 1997, ancora non predisposto;

articolo 5, comma 6, norme tecniche per lo smaltimento in discarica dal 1º gennaio 2000, ancora non predisposto;

articolo 6, comma 1, lettera *q)*, norme tecniche sul *compost* ottenuto dalla frazione organica dei rifiuti urbani, ancora non predisposto;

articolo 44, comma 4, introduzione e cauzionamento obbligatorio su beni durevoli in casi di particolare necessità da emanare, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il marzo 2000, ancora non predisposto;

articolo 45, comma 4, rifiuti sanitari, in corso di elaborazione;

articolo 46, comma 10, norme tecniche sulle caratteristiche degli impianti di demolizione, operazioni di messa in sicurezza e individuazione di parti di ricambio attinenti alla sicurezza, da emanare entro il 2 settembre 1997, ancora non predisposto;

articolo 47, comma 9, determinazione contributo riciclaggio per gli oli e i grassi vegetali, ancora non predisposto;

articolo 18, comma 2, lettera *b)*, disciplina del recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, in corso di elaborazione;

articolo 18, comma 2, lettera *d)*, determinazione criteri per l'assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali, in corso di elaborazione;

articolo 17, comma 1, definizione limiti di accettabilità della contaminazione, dei criteri per messa in sicurezza bonifica e per la redazione dei progetti di bonifica, da emanare entro il 2 giugno 1997, in corso di rielaborazione;

articolo 17, comma 14, approvazione progetti di bonifica dei siti di interesse nazionale, ancora non predisposto;

articolo 26, comma 4, definizione delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, da emanare entro il 2 settembre 1997, in corso di elaborazione;

articolo 30, comma 12, criteri per il comando di personale alla segreteria dell'albo gestori, ancora non predisposto;

articolo 56 commi 2 e 2-*bis*, abrogazione norme incompatibili con il decreto legislativo n. 22 del 1997, (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 1° maggio 1997 e il 6 giugno 1998, ancora non predisposto;

articolo 36, comma 4, adozione di misure tecniche per imballaggi primari nel settore sanitario, ancora non predisposto;

articolo 37, comma 3, adozione delle misure economiche sugli imballaggi, a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ancora non predisposto;

articolo 37, comma 4, adozione e aggiornamento degli obiettivi di recupero e riciclaggio, ancora non predisposto;

articolo 42, comma 3, programma generale imballaggi predisposto dal Conai, in corso di elaborazione;

articolo 42, comma 4, elaborazione programma generale imballaggi da parte dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti, ancora non elaborato;

articolo 43, comma 5, determinazione delle esclusioni per i metalli pesanti negli imballaggi, ancora non predisposto;

che il decreto legislativo n. 22 del 1997 prevedeva i seguenti accordi di programma:

articolo 4, comma 4, riutilizzo, riciclaggio e recupero, con riferimento al reimpiego delle materie prime e dei prodotti da raccolta differenziata, accordo non ancora stipulato né proposto;

articolo 22, comma 11, recupero nell'ambito di insediamenti produttivi esistenti, accordo non stipulato, né proposto;

articolo 25, comma 1, piani di settore e riduzione dei rifiuti, accordo non stipulato e non proposto;

articolo 25, comma 2, Ecolabel e Ecoaudit, accordo non stipulato e non proposto;

articolo 44, comma 2, gestione rifiuti beni durevoli, in corso di elaborazione;

che pertanto su un totale di 42 decreti non ne sono stati emanati 22, mentre dei 5 accordi di programma previsti non ne è stato stipulato nessuno;

che i Ministeri e i Ministri interessati si sono così assunti una grave responsabilità per le conseguenze che ne sono derivate e ne deriveranno,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(3-03150)

SARTO, CAZZARO. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che la giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 2451 del 3 agosto 1999 ha individuato le zone da proporre come eleggibili a sostegno dei fondi strutturali di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CE n. 1260/90, escludendo numerosi comuni del Veneto;

che tale deliberazione non è stata preceduta da alcuna concertazione o consultazione con gli enti locali potenzialmente interessati;

che l'esclusione di suddetti comuni è avvenuta nonostante la giunta regionale del Veneto abbia utilizzato, quali criteri per l'individuazione delle zone eleggibili, anche il possesso, tra gli altri, di requisiti propri del territorio di questi comuni, quali quello della continuità rispetto al precedente ciclo di programmazione e quello della continuità rispetto ad altre zone eleggibili;

che l'esclusione di molti comuni si palesa in controtendenza rispetto alle linee di sviluppo e sostegno a favore degli stessi comuni assunti dalla giunta regionale del Veneto con l'emanazione di leggi *ad hoc* e con gli impegni contratti dalla stessa giunta regionale con gli enti locali all'atto della sottoscrizione di patti territoriali e di patti per il lavoro;

che la giunta regionale del Veneto ha operato senza attenersi alle disposizioni della legge regionale n. 16 del 1993;

che la giunta regionale del Veneto si era persino rifiutata di mettere a disposizione dei sindaci richiedenti le istruttorie alla delibera n. 2451 del 1999;

considerato:

che è imminente la scadenza del termine previsto per l'invio a Bruxelles da parte del Governo italiano delle proposte di zonizzazione;

che il Governo, nella seduta dello scorso 23 settembre alla Camera dei deputati, rispondendo ad un'analoga interrogazione, affermava che prima di trasmettere le proposte a Bruxelles avrebbe proceduto ad una verifica dei dati forniti nonché a una verifica di coerenza fra le proposte formulate dalle regioni e i criteri fissati nel citato regolamento comunitario ed infine ad un controllo fra i criteri enunciati e la loro pratica applicazione,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia svolto la verifica annunciata nella citata seduta della Camera dei deputati e, in caso affermativo, quali siano stati gli esiti del controllo effettuato;

quali siano i conseguenti provvedimenti adottati o che si intenda adottare al riguardo.

(3-03151)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DONDEYNAZ. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il decreto ministeriale del 1° giugno 1999 ha determinato le nuove piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso il tribunale ed alle corti d'appello;

che gli organici previsti nel decreto per il tribunale di Aosta sono per i magistrati giudicanti composti da un presidente e 7 giudici e per il pubblico ministero da un procuratore della Repubblica e 4 sostituti procuratori;

che dalla documentazione relativa ai carichi unitari e agli scostamenti percentuali degli uffici giudicanti e requirenti raggruppati per fasce dimensionali dell'organico compreso da 6 a 10, utilizzati per definire le nuove piante organiche, si evidenzia un rapporto tra magistrati giudicanti e requirenti pari a 1,6 rispetto ad una media che si avvicina a 3, e che i carichi unitari dei magistrati giudicanti sono superiori del 4 per cento alla media per l'attività civile e del 46 per cento alla media per l'attività penale;

che il perdurare di questa situazione di squilibrio può creare pregiudizio al normale andamento dell'attività del tribunale di Aosta,

si chiede di sapere quali misure s'intenda intraprendere per rideterminare la tabella D del suindicato decreto ministeriale aumentando il numero dei magistrati giudicanti del tribunale di Aosta.

(4-16669)

MAGGI, SPECCHIA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che sabato 2 ottobre 1999 alle ore 6,40, al passaggio a livello nei pressi di Egnatia, lungo la tratta Monopoli-Fasano, l'espresso 923 ha investito a 130 chilometri all'ora una Volvo 440 che costruiva i binari;

che fortunatamente non c'è stata alcuna grave conseguenza, nè scene di panico, a parte qualche viaggiatore spazientitosi per la successiva sosta forzata di quattro ore;

che tale incidente ha evidenziato che i numerosi passaggi a livello, ancora esistenti, sono incustoditi, essendo stati pensionati tutti i casellanti, sostituiti, solo in alcuni casi, con delle telecamere;

che sono emersi, inoltre, macroscopici ritardi infrastrutturali che la Puglia non può più sopportare: si veda, per esempio, il raddoppio della linea ferroviaria Bari-Lecce realizzato solo al 60 per cento e il cui completamento, si dice, avverrà non prima del 2004;

che si ravvisa, ormai indifferibile, la necessità di eliminare quanto prima i passaggi a livello ancora in funzione, che di per sè costituiscono un grave pericolo, e di completare il raddoppio dei binari, dando incisivo slancio alla politica dei trasporti su binari in questa regione meridionale, la Puglia, che chiede al Governo semplicemente quanto le è dovuto e nulla più,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente l'ammodernamento della rete ferroviaria in Puglia, che, allo stato dei fatti, registra ritardi e lentezze a causa di risorse centellinate e quindi assolutamente insufficienti;

se, infine, non ritenga che il 2004, per gli ammodernamenti promessi, sia una data siderale a fronte delle urgenze e delle emergenze che premono.

(4-16670)

FIGURELLI, BARRILE, LAURICELLA, SENESE, MICELE, TAPPARO, BATTAFARANO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per conoscere:

per quali ragioni o accidenti, a causa di quali meccanismi e per responsabilità di chi, siano possibili disfunzioni, inefficienze, offese ai

cittadini e negazioni dei loro diritti, come quelle attribuite all'INPS dalle circostanziate denuncie di tre cittadini di Palermo, contenute nelle lettere a «Il Giornale di Sicilia» del 6 ottobre, che si ritiene doveroso trascrivere qui integralmente:

«Nell'aprile scorso, dopo la morte di mia madre, ho depositato all'INPS il suo libretto pensionistico con allegato il certificato di morte. Sorpresa delle sorprese, il mese successivo, al momento di chiudere il suo conto corrente bancario, mi sono accorta che le era stata versata la pensione. Sono allora tornata all'INPS con un secondo certificato, pensando che stavolta tutto fosse a posto. Invece no. La pensione è arrivata il mese successivo e quello ancora dopo. E così via fino a settembre. Insomma, sei mensilità che sono ancora nel conto, dato che la mia famiglia non ha mai prelevato quei soldi. A questo punto, però, sono preoccupata. C'è qualche rischio? Quando finirà tutto questo?».

FRANCA VALENTI, *Palermo*

«Mio padre è morto nel dicembre del 1997 e subito dopo noi eredi abbiamo fatto domanda all'INPS per la rata non riscossa della pensione di dicembre. Sono passati più di due anni e stiamo ancora aspettando».

CATERINA LEONE, *Palermo*

«Quando nel maggio del 1997 la mia mamma è morta, io, che sono l'unico erede, ho chiesto all'INPS la mensilità della pensione maturata ad aprile. Da allora non ho visto una lira. Che la mia pratica sia andata perduta?».

MARIANO MOGAVERO, *Isnello;*

al fine di garantire che non si continuino ad erogare pensioni ai morti e a negare ai vivi le pensioni loro dovute in qualità di eredi, quali provvedimenti intenda assumere sulla base del rigoroso accertamento che si rende indispensabile sugli inammissibili fatti denunciati (tanto più inammissibili delle spiegazioni date dall'INPS a «Il Giornale di Sicilia», e della sua ammissione che le pratiche inevase di quanti aspettano i pagamenti risalgono addirittura al 1992).

(4-16671)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che sabato 2 ottobre 1999 il capitano di corvetta Calogero Ferlisi, capo sezione dell'ufficio demanio e contenzioso della capitaneria di porto di Messina, annunciava le sue dimissioni dalla Marina militare a causa dell'improvviso trasferimento d'ufficio, notificatogli il 30 settembre 1999 con destinazione, senza cariche di comando, alla capitaneria di porto di Crotone;

che lo spostamento senza preavviso (di norma trascorrono quattro mesi) desta sconcerto per i tempi e i modi con i quali si è mosso il comando generale delle capitanerie di porto; infatti, pur considerando le regole che movimentano il personale militare, l'improvviso e celere spostamento di Ferlisi genera legittimi sospetti, in quanto coglie il capo se-

zione nel pieno di un attacco senza precedenti contro l'illegalità che da decenni ha invaso e deturpato il patrimonio demaniale del Messinese;

che l'azione di Ferlisi si stava sviluppando a 360 gradi con il monitoraggio degli scarichi abusivi, con la mappatura delle numerose chiusure abusive sull'accesso al mare, con l'abbattimento di alcune casupole e il sequestro di costruzioni, piscine, esercizi commerciali, ristoranti e alberghi sorti lungo la costa peloritana; sono stati intrapresi anche provvedimenti di equo indennizzo per l'occupazione di terreni; sono state aperte indagini sull'utilizzo per feste private dai padiglioni della Fiera; viene denunciato l'Enel per occupazione abusiva di suolo demaniale; si definiscono le aree destinate ai pescatori ed un tratto parallelo alla litoranea per la realizzazione della prima pista ciclabile di Messina, come pure si avviano i controlli sulla localizzazione dell'inceneritore di San Raineri, costruito all'interno delle strutture superstiti della cittadella (fortificazione seicentesca tra le più apprezzate d'Europa) e su un'area centrale e paesaggistica;

che questi, come altri provvedimenti (fino all'ultimo ordine impartito ai danni dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Giancarlo Cimoli, per il mancato pagamento del canone previsto per l'occupazione del terreno demaniale), rappresentano il lavoro svolto da Ferlisi, con un introito, per gli indennizzi, di circa 5 miliardi,

si chiede di sapere quali reali motivi abbiano spinto ad agire come sopra descritto il Ministero della difesa, su cui gravano legittimi sospetti di aver voluto bloccare l'opera moralizzatrice, altamente meritoria, del Ferlisi.

(4-16672)

TAPPARO, SARACCO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Considerato che nel verbale della riunione dell'Assemblea consorziale per l'acquedotto del Monferrato, emergono situazioni che richiedono un pronunciamento del Governo;

tenuto conto che per effetto dell'articolo 8 del regio decreto-legge 28 agosto 19301 n. 1345 convertito dalla legge 6 gennaio 1931, n. 80, la concessione originaria alla spa Acquedotto del Monferrato è scaduta il 22 novembre 1994;

visto che il consorzio non ha mai deliberato una qualsiasi proroga o rinnovo della concessione originaria;

notato che il consorzio inoltre non solo non ha mai riconosciuto ma anzi ha sempre contestato che la società concessionaria possa beneficiare del privilegio di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1992, n. 359;

considerato che il parere espresso dal Ministero dell'industria a quattro anni dalla richiesta oltre a generare numerosi interrogativi non è minimamente vincolante e non abilita certamente la ex concessionaria a ritenere prorogata la concessione in assenza di un atto formale del consorzio; oltretutto l'ENI non è mai stato azionista né di maggioranza né di minoranza della spa Acquedotto del Monferrato, nemmeno esistente all'atto della concessione;

visto che tutte le decisioni dei TAR intervenute hanno categoricamente escluso l'applicabilità del privilegio dell'articolo 14 di proroga ai concessionari di acquedotti o servizi comunali; (Tar delle Marche 28 maggio 1998, n. 734 – Tar dell'Abruzzo 5 novembre 1997, n. 550 – Tar del Veneto – 31 maggio 1995, n. 881) ci pare forzata e nel merito discutibile il riferimento all'articolo 9, comma 6, della legge della regione Piemonte del 20 gennaio 1997, n. 13 quale diritto di continuità;

ribadito che comunque il privilegio della proroga, se sussistente, per essere operativo dovrebbe comunque essere deliberato dal consorzio unitamente ai provvedimenti autoritativi previsti dallo stesso articolo 14 a modifica e integrazione del precedente assetto dei rapporti;

tenuto conto che in assenza di tali atti deliberativi la ex concessionaria si trova nella mera detenzione di fatto di beni di proprietà altrui con la gestione di fatto di un impianto acquedottistico non proprio, per cui l'atteggiamento attualmente tenuto assume ad avviso degli interroganti non solo carattere arrogante ma odioso;

valutato che per effetto del titolo concessivo scaduto e non prorogabile e mai prorogato la ex concessionaria non è legittimata ad utilizzare spavaldamente gli strumenti pubblicisti spettanti solo a chi è investito di regolare concessione;

considerato che eventuali compensi tariffari aggiuntivi riflettenti la gestione di fatto possono derivare solo da concertazione con il consorzio e non da atteggiamenti unilaterali e perciò solo arroganti per cui le somme eventualmente riscosse potrebbero costituire indebito oggettivo,

si interroga il Governo per sapere se l'ex concessionaria sia o meno legittimata ad utilizzare gli strumenti pubblicisti spettanti a chi è investito di regolare concessione e se sia legittimata a richiedere compensi tariffari aggiuntivi non concertati con il consorzio.

(4-16673)

FERRANTE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in attuazione della legge n. 662 del 1996 recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica», l'articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, circoscrive a determinate fattispecie l'applicabilità del regime di esenzione, fiscale e contributivo, delle indennità sostitutive del servizio mensa, tra cui la corresponsione di detta indennità ai lavoratori dipendenti presso «unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione»;

che secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 314 del 1997, il principio generale dell'integrale tassazione di tutto ciò che il dipendente riceve subisce una importante deroga con riferimento alle indennità o alle maggiorazioni di retribuzione corrisposte, in via continuativa, per le prestazioni in trasferta alle quali si applica una riduzione del 50 per cento della base imponibile ai fini fiscali e previdenziali;

che permangono, a tutt'oggi, forti perplessità in ordine alla concreta individuazione dei soggetti ai quali tali esenzioni e agevolazioni trovano applicazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno promuovere le necessarie iniziative al fine di individuare:

con riguardo alle indennità sostitutive del servizio di mensa, i soggetti ai quali applicare il regime di esenzione, fiscale e contributivo, nei limiti dell'importo giornaliero di lire 10.240;

in relazione alle indennità o alle maggiorazioni retributive corrisposte per le prestazioni in trasferta, le fattispecie cui estendere la prevista riduzione al 50 per cento della base imponibile, tra le quali, l'indennità di zona di cui agli articoli 1, 14 e 39 del Contratto collettivo nazionale di lavoro autostrade percepita dai lavoratori addetti alla viabilità e traffico, dai capi casello e dagli esattori i quali, da tempo, attendono gli opportuni chiarimenti normativi.

(4-16674)

VALENTINO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in Telecom Italia si registra, sempre con maggiore frequenza, il licenziamento di personale altamente qualificato e di ogni livello incluse, persino, le massime cariche dirigenziali di altre aziende del gruppo;

che tale fuoriuscita comporta, inevitabilmente, la perdita di un patrimonio professionale di primario livello, formatosi grazie al lungo tirocinio in azienda ed alla conseguente esperienza maturata nello specifico settore;

che, nella maggior parte dei casi, i vari profili professionali vengono assorbiti da altre aziende con grande ritorno per queste ultime in termini di qualità, professionalità, strategia e risparmio; naturalmente tutto a discapito della Telecom che, come ha di recente ribadito un suo alto dirigente in occasione di un incontro tenutosi a Milano con analisti finanziari, sta perdendo crescenti e significativi spazi di mercato a tutto vantaggio delle aziende concorrenti,

si chiede di conoscere:

se non si ravvisi in tale approccio gestionale un sostanziale disinteresse per l'effettivo miglioramento del servizio reso da Telecom e per il suo consolidamento;

se non siano più pertinenti e veritiere le interpretazioni che, all'epoca dell'OPA lanciata da Tecnost/Olivetti, lasciavano chiaramente presagire le finalità prettamente speculativo-finanziarie dell'operazione volte al recupero in tempi brevissimi degli impegni contratti.

(4-16675)

LAURO, NOVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, del lavoro e della previdenza sociale e della comunicazione.* – Premesso:

che in questi giorni si è appreso della gravissima vicenda di seguito indicata, relativa al giornalista Ermanno Corsi, volto e figura notissimi nel panorama della informazione nazionale e uomo impegnato con garbo, stile, partecipazione e proposte nella vita civile e nella dialettica democratica di Napoli e della Campania;

che il dottor Corsi è uno scrittore finissimo che abbina allo studio dei problemi una immensa passione per la propria terra d'origine e quella in cui opera, sviscerandone le problematiche ma sempre in una ottica propositiva e di discussione costruttiva;

che il dottor Corsi è stato precedentemente al centro di una vicenda assai sospetta quale quella della sua sospensione dall'attività di conduttore in video del telegiornale della Campania TG regionale, oggi divenuto T3;

che alla sospensione dal video di una giornalista assai noto e di elevatissime qualità umane e professionali faceva seguito uno scontro durissimo per il ristabilimento del diritto e della libertà mediante ricorsi e prese di posizione che portavano ad Ermanno Corsi la solidarietà convinta e attiva di larghissima parte del mondo editoriale, politico, istituzionale e civile;

che il dottor Corsi tornava dunque in video con grande successo di critica e di *share* per le sue *performances* professionali;

che è noto il fatto della posizione politica del Corsi non omologata a quella prevalente negli ambiti della struttura Rai;

che in numerosi dibattiti e convegni è stata preziosa la presenza in qualità di esperto, moderatore, tecnico, giornalista e saggista di Corsi;

che, dopo la precedente vicenda che il giornalista Rai e presidente dell'ordine dei giornalisti di Napoli, Ermanno Corsi, è stato posto inspiegabilmente in quiescenza;

che con lettera datata 28 settembre 1999, la Rai, richiamando l'articolo 33, comma 3 del contratto di lavoro giornalistico secondo il quale al raggiungimento dei sessanta anni di età e trentatrè di contributi previdenziali l'azienda può risolvere il rapporto, ha comunicato al dottor Corsi il suo licenziamento;

che, tuttavia, con lettera del 15 gennaio 1999, il dottor Corsi aveva esercitato, nei termini prescritti dalla legge, il diritto di opzione che consente di proseguire per altri cinque anni l'attività lavorativa;

che il dottor Corsi si è avvalso del diritto di opzione ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 e della legge n. 407 del 1990 modificata dalla legge n. 503 del 1992;

che il regolamento dell'INPGI prevede che, al fine del conseguimento della pensione di vecchiaia, occorrano, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, 64 anni mentre il dottor Corsi ha compiuto 60 anni;

che la Corte di cassazione – sezione lavoro – ha riconosciuto, con sentenza del 7 agosto 1991 n. 8620, il diritto a proseguire il rapporto di lavoro qualora sia stato esercitato il diritto di opzione;

che la RAI è solita avvalersi dell'articolo 33, comma 3, del contratto di lavoro giornalistico, o per risolvere rapporti di lavoro, oppure per patteggiare con i giornalisti buonuscite, scivoli, assunzione di parenti e successive profumatissime collaborazioni;

che il dottor Corsi il 27 settembre 1999, cioè il giorno prima della lettera di licenziamento, ha preso parte, in qualità di «analista» ad una manifestazione organizzata dal Polo per le libertà;

che la vicenda assume una gravità enorme trattandosi della radiotelevisione di Stato e quindi soggetta alla vigilanza del Parlamento e concretizzandosi quella violazione ai diritti di espressione del pensiero e delle opinioni che certamente hanno facilitato una sorta di ostracismo nei confronti di Ermanno Corsi;

che difatti è tutta di sapore politico la spiegazione di un provvedimento capestro, violento e illiberale come quello che ha privato la platea dei telespettatori del T3 di un valido giornalista apprezzato peraltro per la profondità culturale delle sue conduzioni;

che di fronte a questa intollerabile vicenda occorre immediatamente promuovere tutte le iniziative necessarie per salvaguardare il diritto alla libertà di espressione e di fede politica evitando che verso persone che abbiano posizione culturale diversa da quella dell'attuale Governo, si abbatta una repressione così cattiva e violenta da superare di gran lunga la stessa concezione stalinista;

che la vicenda è di una tale rilevanza che non può che essere posta immediatamente al centro dei lavori parlamentari e che immediatamente occorrono misure istituzionali atte alla verifica pronta delle anomalie in tutta la questione,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere al fine di fare chiarezza sulla vicenda;

quali iniziative si intenda porre in essere al fine di salvaguardare il diritto alla libertà di espressione evitando che verso persone che abbiano posizioni culturali e politiche diverse da quelle dell'attuale maggioranza di Governo si abbatta una repressione così violenta;

quali iniziative si ritenga debbano assumersi immediatamente al fine di reintegrare il dottor Corsi nel proprio ruolo;

quali iniziative si intenda assumere al fine di scongiurare il ripetersi di così incredibili vicende.

(4-16676)

MAGNALBÒ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole e forestali e al Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie.* – Premesso:

che in data 13 gennaio 1998 la giunta regionale della regione Marche ha con proprio atto individuato i beneficiari dei fondi previsti dal bando n. 15 (obiettivo 5b) concernente il miglioramento del patrimonio forestale, escludendovi le comunanze agrarie, quali enti di diritto pubblico per la sola ragione che tali enti non si sono dotati dei rispettivi statuti privatistici, come previsto dalla legge n. 97 del 1994;

che l'esclusione dal beneficio sembra derivare dal falso presupposto che le comunanze agrarie, quantunque dotate di statuto privatistico debbano iscriversi alla CCIAA nella loro specifica categoria per sancire in tal modo il proprio carattere d'imprenditore agricolo;

che le comunanze agrarie, contrariamente a quanto previsto dalla delibera della giunta regionale di cui sopra, sembra possano liberamente accedere al contributo previsto dal bando senza operare attraverso le comunità montane, in quanto gran parte delle comunanze agrarie marchigiane, le quali si sono già costituite in forma consortile, sono ampiamente legittimate ad operare autonomamente secondo le disposizioni vigenti in materia,

rilevato:

che non vi è alcuna normativa che imponga alle comunanze agrarie di operare attraverso le comunità montane, nè obbligo alcuno di iscrizione delle medesime alla CCIAA e, che, al contrario, dovrebbero essere le comunità montane ad operare attraverso le comunanze agrarie riunite in consorzio, proprio ai sensi della legge n. 97 del 1994;

che l'assunto deliberativo regionale ha stravolto volutamente le normative in materia privilegiando la concessione di contributi alle comunità montane e privati, i quali tra l'altro non garantiscono affatto una uniformità d'approccio all'attività boschiva,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire con la massima tempestività e con la dovuta autorità al fine di consentire alle comunanze agrarie di operare direttamente, senza ricorrere alle comunità montane, in tal modo ottemperando alle disposizioni della succitata legge n. 97 del 1994.

(4-16677)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03150, del senatore Specchia, sulla mancata emanazione di una parte dei decreti ministeriali necessari per la completa applicazione del «decreto Ronchi».

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-16649, dei senatori Figurelli ed altri.